

6.07 Assicurazione malattie



# Assicurazione malattie obbligatoria Riduzione individuale dei premi

Stato al 1° gennaio 2019



## In breve

In virtù della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) in Svizzera l'assicurazione malattie è obbligatoria per tutta la popolazione residente in Svizzera come pure per determinate persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda. Ogni persona soggetta a quest'obbligo deve assicurarsi presso un assicuratore-malattie riconosciuto. Le casse malati fissano i premi senza tener conto né del reddito né della sostanza.

L'importo a carico degli assicurati può costituire un considerevole onere finanziario. Chi vive in condizioni economiche modeste può beneficiare di un'agevolazione finanziaria per quanto riguarda i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria, ovvero di una riduzione individuale dei premi.

Questo opuscolo informativo è destinato a tutte le persone soggette all'assicurazione malattie obbligatoria.

## Obbligo d'assicurazione

### 1 Chi è tenuto ad assicurarsi?

Sono tenuti ad assicurarsi:

- le persone domiciliate in Svizzera;
- le persone con permesso di dimora valevole almeno tre mesi;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole meno di tre mesi e che non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione e quelle ammesse provvisoriamente;
- le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera e domiciliate in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari;
- i beneficiari di una rendita svizzera o di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione residenti in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, e i loro familiari.

## **2 Quando bisogna assicurarsi?**

Bisogna annunciarsi presso un assicuratore-malattie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio in Svizzera. I bambini nati in Svizzera devono pure essere assicurati entro tre mesi dalla nascita. Se l'affiliazione è stata chiesta in tempo, l'assicurazione inizia al momento dell'acquisizione del domicilio o della nascita. Se è stata chiesta troppo tardi, l'assicurazione inizia alla data dell'affiliazione. Se l'affiliazione tardiva non è giustificabile, l'assicurato deve versare un supplemento di premio.

## **3 Chi è esentato dall'obbligo d'assicurazione previsto dalla legge?**

Le persone che soggiornano per un periodo di breve durata in Svizzera, quali ad esempio

- i lavoratori distaccati,
- gli studenti,
- i praticanti o gli stagisti,

possono chiedere di essere esentate dall'obbligo d'assicurazione. Esse devono tuttavia beneficiare di un'assicurazione che copra almeno le prestazioni previste dalla LAMal per le cure in Svizzera.

Le domande d'esenzione vanno inoltrate agli uffici cantonali competenti (v. Allegato 1).

## **4 Quando viene sospeso l'obbligo assicurativo?**

L'obbligo assicurativo è sospeso per le persone soggette all'assicurazione militare per più di 60 giorni consecutivi. Le autorità militari o civili competenti informano della procedura le persone interessate. Durante il servizio militare, i rischi di malattia e infortunio sono coperti dall'assicurazione militare.

## Sospensione della copertura degli infortuni per salariati

### 5 Cosa copre l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni?

Ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre:

- i postumi d'infortuni professionali e di malattie professionali per tutti i salariati come pure
- i postumi d'infortuni non professionali per i salariati occupati almeno otto ore la settimana in un'azienda.

### 6 È possibile sospendere la copertura degli infortuni presso l'assicuratore-malattie?

Sì. Per evitare una doppia assicurazione, le persone assicurate ai sensi della LAINF sia contro gli infortuni professionali sia contro gli infortuni non professionali possono sospendere la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie.

### 7 Bisogna informare l'assicuratore-malattie in caso di cambiamento di situazione?

Sì. I salariati che hanno sospeso la copertura degli infortuni presso il loro assicuratore-malattie devono informare immediatamente quest'ultimo se cessano di essere assicurati ai sensi della LAINF contro tutti gli infortuni o contro gli infortuni non professionali (p. es. in caso di cambiamento della situazione professionale).

### 8 Chi deve fornire le prestazioni in caso d'infortunio?

Se una persona subisce un infortunio dopo il 31° giorno successivo alla fine della copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le prestazioni vanno fornite dall'assicuratore-malattie presso il quale essa è assicurata al momento della cura all'infortunio.

## Obbligo d'informare

### **9 Il datore di lavoro è tenuto ad informare i suoi collaboratori?**

Sì. Il datore di lavoro deve indicare per iscritto alla persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali che la copertura degli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

### **10 L'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta ad informare gli assicurati?**

Sì. L'assicurazione contro la disoccupazione deve indicare per scritto alle persone che non ricevono più le corrispettive prestazioni e non hanno ancora assunto un nuovo lavoro che la copertura contro gli infortuni dev'essere riattivata dall'assicuratore-malattie.

## Assicuratori

### **11 È possibile scegliere liberamente l'assicuratore?**

Sì. Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l'assicuratore-malattie tra quelli autorizzati ad esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

### **12 Gli assicuratori-malattie sono tenuti ad accettare le persone soggette all'obbligo d'assicurazione?**

Sì. Gli assicuratori-malattie devono accettare nell'assicurazione di base le persone soggette all'obbligo d'assicurazione senza imporre riserve e devono fornire loro le prestazioni legali previste nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria.

## Riduzione individuale dei premi

### 13 Chi ha diritto a una riduzione individuale dei premi?

Gli assicurati di condizione economica modesta hanno diritto a una riduzione dei premi. Dal 2014 tutti i Cantoni devono versare direttamente alle casse malati gli importi per la riduzione dei premi.

Per le persone che hanno un legame con la Svizzera (domicilio o luogo di lavoro) e i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione domiciliati in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda, il diritto ad una riduzione e il relativo importo sono disciplinati dal diritto del Cantone di domicilio o del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i beneficiari di una rendita svizzera domiciliati in uno Stato membro dell'UE, in Norvegia o in Islanda e i loro familiari, il diritto ad una riduzione e il relativo importo sono disciplinati in un'ordinanza federale (ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia [ORPMCE]). È determinante la situazione economica specifica delle persone assicurate.

Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere agli uffici cantionali preposti alla riduzione dei premi (v. Allegato 2).

## Allegato 1

### Uffici cantonali che si occupano delle richieste d'esenzione dall'obbligo d'assicurazione

<b>AG</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten	<b>GL</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten
<b>AI</b> Gesundheits- und Sozial- departement Hoferbad 2 9050 Appenzell	<b>GR</b> Comune del luogo di domici- lilio, di residenza o di lavoro (frontalieri)
<b>AR</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten	<b>JU</b> Caisse de compensation du Jura Rue Bel-Air 3 Case postale 368 2350 Saignelégier
<b>BE</b> Amt für Sozialversicherungen Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen	<b>LU</b> WAS Ausgleichskasse Luzern Würzenbachstrasse 8 Postfach 6000 Luzern 15
<b>BL</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten	<b>NE</b> Office cantonal de l'assurance maladie Espace de l'Europe 2 Case postale 716 2002 Neuchâtel
<b>BS</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten	<b>NW</b> Ausgleichskasse Nidwalden Stansstaderstrasse 88 Postfach 6371 Stans
<b>FR</b> Comune del luogo di domici- lilio o di residenza  Frontalieri: Amt für Gesundheit Route des Cliniques 17 1700 Freiburg	<b>OW</b> Gemeinsame Einrichtung KVG Industriestrasse 78 4609 Olten
<b>GE</b> Service de l'assurance-maladie Route de Frontenex 62 1207 Genève	<b>SG</b> Comune del luogo di domici- lilio, di residenza o di lavoro (frontalieri)

- SH** SVA Schaffhausen  
Oberstadt 9  
8200 Schaffhausen
- SO** Gemeinsame Einrichtung KVG  
Industriestrasse 78  
4609 Olten
- SZ** Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung Leistungen (KVG)  
Postfach 53  
6431 Schwyz
- TG** Comune del luogo di domicilio, di residenza o di lavoro (frontalieri)  
  
Amt für Gesundheit  
Promenadenstrasse 16  
8510 Frauenfeld
- TI** Ufficio dei contributi  
Settore obbligo assicurativo  
Via Ghiringhelli 15a  
6500 Bellinzona
- UR** Gemeinsame Einrichtung KVG  
Industriestrasse 78  
4609 Olten
- VD** Office vaudois de l'assurance-maladie  
Rte des Plaintes-du-Loup 1  
1014 Lausanne
- VS** Comune del luogo di domicilio, di residenza o di lavoro (frontalieri)
- ZG** Gemeinsame Einrichtung KVG  
Industriestrasse 78  
4609 Olten
- ZH** SVA Zürich  
Röntgenstrasse 17  
Postfach  
8087 Zürich

## Allegato 2

### Uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi

<b>AG</b> SVA Aargau Kyburgerstrasse 15 5001 Aarau	<b>GR</b> SVA Graubünden Ottostrasse 24 7000 Chur
<b>AI</b> Gesundheitsamt des Kantons AI Hoferbad 2 9050 Appenzell	<b>JU</b> Caisse de compensation du Jura Rue Bel-Air 3 Case postale 368 2350 Saignelégier
<b>AR</b> Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden Neue Steig 15 Postfach 9102 Herisau	<b>LU</b> WAS Ausgleichskasse Luzern Würzenbachstrasse 8 Postfach 6000 Luzern 15
<b>BE</b> Amt für Sozialversicherungen Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen	<b>NE</b> Service de l'action sociale Espace de l'Europe 2 Case postale 752 2002 Neuchâtel
<b>BL</b> SVA Basel-Landschaft Hauptstrasse 109 4102 Binningen	<b>NW</b> Ausgleichskasse Nidwalden Stansstaderstrasse 88 Postfach 6371 Stans
<b>BS</b> Amt für Sozialbeiträge Grenzacherstrasse 62 4005 Basel	<b>OW</b> Volkswirtschaftsdepartement Prämienverbilligung St. Antonistrasse 4 6061 Sarnen
<b>FR</b> Caisse de compensation du canton de Fribourg Impasse de la Colline 1 Case postale 176 1762 Givisiez	<b>SG</b> SVA St.Gallen Brauerstrasse 54 9016 St.Gallen
<b>GE</b> Service de l'assurance-maladie Route de Frontenex 62 1207 Genève	<b>SH</b> SVA Schaffhausen Oberstadt 9 8200 Schaffhausen
<b>GL</b> Kantonale Steuerverwaltung Abteilung IPV Hauptstrasse 11 8750 Glarus	<b>SO</b> Ausgleichskasse des Kantons Solothurn Allmendweg 6 4528 Zuchwil

- SZ** Ausgleichskasse Schwyz  
Abteilung Leistungen (KVG)  
Postfach 53  
6431 Schwyz
- TG** Controllo comunale dell'assicurazione malattia del luogo di residenza  
o  
Amt für Gesundheit  
Promenadenstrasse 16  
8510 Frauenfeld
- TI** Istituto delle assicurazioni sociali  
Ufficio delle prestazioni  
Servizio sussidi assicurazione malattia  
Viale Stazione 28a  
6500 Bellinzona
- UR** Amt für Gesundheit  
Klausenstrasse 4  
6460 Altdorf
- VD** Office vaudois de l'assurance-maladie  
Rte des Plaines-du-Loup 1  
1014 Lausanne
- VS** Ausgleichskasse des Kantons Wallis  
Abteilung Subventionen  
Av. Pratifori 22  
1950 Sion
- ZG** Ausgleichskasse Zug  
Baarerstrasse 11  
Postfach  
6302 Zug
- ZH** SVA Zürich  
Röntgenstrasse 17  
Postfach  
8087 Zürich

## **Allegato 3**

### **Altri indirizzi utili**

Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie  
Morgartenstrasse 9  
Casella postale 519  
6002 Lucerna  
Tel. 041 226 10 12  
[www.om-kv.ch](http://www.om-kv.ch)

Organizzazione svizzera dei pazienti (OSP)  
Nordstrasse 31  
8006 Zurigo  
Tel. 0900 56 70 48 (a pagamento)  
[spo@spo.ch](mailto:spo@spo.ch)  
[www.spo.ch](http://www.spo.ch)

Stiftung für Konsumentenschutz  
Nordring 4  
Casella postale  
3001 Bern  
Tel. 031 370 24 24  
[info@konsumentenschutz.ch](mailto:info@konsumentenschutz.ch)  
[www.konsumentenschutz.ch](http://www.konsumentenschutz.ch)

Konsumentenforum (kf)  
Belpstrasse 11  
3007 Berna  
Tel. 031 380 50 30  
[forum@konsum.ch](mailto:forum@konsum.ch)  
[www.konsum.ch](http://www.konsum.ch)

Dachverband Schweizerischer Patientenstellen  
Hofwiesenstrasse 3  
8042 Zurigo  
Tel. 044 361 92 56  
[dvsp@patientenstelle.ch](mailto:dvsp@patientenstelle.ch)  
[www.patientenstelle.ch](http://www.patientenstelle.ch)

All'indirizzo [www.priminfo.ch](http://www.priminfo.ch) viene proposto il calcolo dei premi per l'assicurazione malattie obbligatoria per tutta la Svizzera.

## Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Gli assicuratori-malattie sono tenuti ad informare gli interessati sui loro diritti e obblighi e a prestare loro consulenza. L'elenco degli uffici cantonali competenti è pubblicato all'indirizzo Internet [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2019. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.07/i. È disponibile anche su [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).

6.07-19/01-I